

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. dr. Rosa Bernardina Cristofano | Presidente |
| 2. dr. Maristella Agostinacchio | Consigliere |
| 3. dr.ssa Marilena Martuscelli | Consigliere rel. |

a seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 4.7.2022, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 novembre 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.532/2020 R.G. sez. lav., vertente

TRA

~~De Lucia Maria Grazia~~, rappresentata e difesa dall'avv. avv.to Rossana Perillo, presso la quale è elettivamente domiciliata ad Avellino in c/da Pagliarone n. 18
Appellante

E

INPS ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone con i quali è domiciliato a Napoli in via De Gasperi 55
Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.3.2020 presso questa Corte di Appello, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza depositata il 17.9.2019, con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato la domanda con la quale ~~De Lucia Maria Grazia~~, premesso di essere stata illegittimamente esclusa dalla partecipazione al concorso interno indetto per il passaggio da C2 a C3, ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze retributive spettanti a partire dall'inclusione della ricorrente nelle graduatorie di ammissione stilate per il concorso ed al risarcimento del danno conseguente alla illegittima esclusione dalla prova di selezione relativa alla progressione bandita con



determinazioni numero P23/208/08 e numero P23/2015/08 dell'11.7.2008 del Direttore Generale per le risorse Umane dell'INPS, quantificato per equivalente nella differenza di trattamento economico tra il profilo C2 e quello medesimo profilo posizione C3 di cui al CCL per Comparto Enti Pubblici non economici per gli anni 2002-2005 dal 31 dicembre 2006 alla data di decorrenza per tutte le progressioni economiche in parola determinata con messaggio n 4188 del 23.2.2009 dal direttore della gestione del personale e delle relazioni sindacali.

L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il diritto leso ed il relativo risarcimento; ha dichiarato l'intervenuta prescrizione e ha comunque ritenuto la legittimità dell'esclusione per assenza, non giustificata dalla malattia. Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.

L'INPS si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

All'odierna udienza di discussione, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI

L'appello non è fondato.

Assume l'appellante che nel bando di concorso non era prevista l'esclusione per assenza né che la malattia non potesse giustificare tale assenza, con possibilità di recupero della prova, ma solo successivamente a discrezionalità dell'ente con messaggio Ermes veniva disposta la esclusione immediata per la mancata partecipazione alle selezioni, indipendentemente dal motivo, non ritenuto giustificabile neanche il ricovero ospedaliero. Deduce quindi l'illegittimità della esclusione categorica determinatasi per i partecipanti al concorso del 16/12/2008 lì dove ne avevano giustificato il motivo, mancando al riguardo una discrezionalità dell'ente.

Come compiutamente ricostruito dalla difesa dell'INPS e risultante dagli atti di causa, con msg. HERMES n. 016002 del 11.07.2008 la D.C. Risorse Umane bandì le selezioni ex art. 2 CCNL 2006 per i passaggi alle posizioni A2, B2, C3 e C4 con decorrenza 31.12.2006 e alla posizione C1 con decorrenza dalla data di effettivo inquadramento. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande fu fissato al 15.09.2008 e la Dr.ssa ~~XXXX~~ presentò regolarmente la domanda per il passaggio alla posizione C3 Amministrativo.

Con msg. HERMES n. 27907 del 16.12.2008 la Sede Regionale Campania pubblicò il calendario con le date in cui si sarebbero svolte le prove di selezione. La data nella quale si sarebbe svolta la prova di selezione per la posizione C3



Amministrativo fu fissata per il giorno 8 gennaio 2009 alle ore 09.30 presso il PALAPARTENOPE – Via Barbagallo 115 – Napoli.

Nel messaggio 27907, integrativo del banco di concorso, era chiaramente precisato che: “La mancata presentazione o il ritiro dalle prove di selezione, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla selezione”.

La Dr.ssa ~~XXXX~~, per motivi di salute, non partecipò alla prova selettiva, inviando, a suo dire, la relativa documentazione medica, e non impugnò l’esclusione nel termine di 30 gg dalla pubblicazione delle graduatorie, nella quali, non avendo partecipato alla prova selettiva, non era stata inserita. Alla luce di tali circostanze, nessuna valenza hanno le argomentazioni dell’appellante in merito alla sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di comunicare l’esclusione dalla procedura dovendosi altrimenti ritenere ammessi alla partecipazione coloro che non avessero ricevuto tale comunicazione, atteso che nel messaggio hermes, richiamato anche nel ricorso introduttivo, veniva precisato che i candidati che entro la data prevista per la prova non avessero ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, potevano presentarsi a sostenere la prova stessa; invece, in caso di mancata presentazione alla prova, per qualsiasi causa, era prevista l’esclusione dalla procedura.

In virtù di tali considerazioni la pretesa dell’appellante è priva di pregio. La giurisprudenza amministrativa, recentemente (Consiglio di Stato n. 8301 del 26 settembre 2022), ponendo fine alla *querelle* giurisprudenziale insorta circa la possibilità, o meno, di ricorrere allo svolgimento di prove suppletive delle prove concorsuali per i candidati impossibilitati a parteciparvi per causa Covid, ha confermato la pronuncia del primo Giudice, che aveva ritenuto l’esclusione della candidata conforme ai principi generali applicabili per i concorsi pubblici, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dal concorso, evidenziando che “... *si tratta di non violare i principi generali applicabili per le procedure concorsuali e selettive, tra cui, quello di contestualità nello svolgimento delle prove di esame, quale corollario della par condicio tra candidati*”. Aggiunge il CdS che “*il rispetto di detto corollario, che opera sul piano del corretto svolgimento delle prove, impone la non discriminazione di tutti i candidati e richiede per essi l’osservanza delle medesime condizioni ... «temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove, sicché essi si pongono presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli* » (Cons. Stato sez. III, sent. 21 dicembre 2002, n.2155) (...) “*Di contro, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali,*



prima ancora di non essere conforme ai principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al "buon andamento" di cui all'art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato nella specie una insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento e di organizzazione del pubblico impiego".

Alla luce di tali condivisibili principi la domanda di accertamento del preteso diritto alla partecipazione alla selezione, in modalità differita, è infondata e deve essere rigettata. Deve pertanto ritenersi, conseguentemente, assorbita ogni doglianza relativa al danno che si assumere essere derivato dal dedotto illegittimo comportamento dell'INPS. Tale danno, di cui non è stato allegato alcun elemento atto ad individuare il pregiudizio subito, non può valutarsi nemmeno sotto il profilo, appena accennato dall'appellante, di perdita di *chance* che, sebbene secondo la giurisprudenza "...viene in rilievo nell'ambito dei procedimenti caratterizzati dalla partecipazione di più soggetti interessati ad ottenere il medesimo risultato, come nei concorsi pubblici o nelle gare d'appalto, in cui risulta particolarmente gravoso per il soggetto escluso dalla procedura selettiva dimostrare che, ove l'Amministrazione si fosse comportata legittimamente, egli avrebbe ottenuto il bene a cui aspirava". (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2427), presuppone innanzi tutto un comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione che nella fattispecie, per i motivi esposti, deve escludersi.

L'appello pertanto non merita accoglimento; le spese del giudizio del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art.28 del D.M. 10 marzo 2014 n.55.

Infine, nella fattispecie è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 - riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti - evidentemente di appello - iniziati, come quello che ci occupa, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013) e cioè dal 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello. Condanna ~~DE LUCA MARIA GRAZIA~~ al pagamento in favore dell'appallato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2000,00 oltre rimborso spese generali iva e cap.



Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Napoli, 17.11.2022

Il consigliere estensore magistrato ausiliario

Il Presidente



